



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE

A Direzioni Generali territoriali

loro sedi

dgt.nordovest@pec.mit.gov.it

dgt.nordest@pec.mit.gov.it

dgt.centronordsard@pec.mit.gov.it

dgt.sudnapoli@pec.mit.gov.it

Agli UUMMCC

per il tramite delle DDGGTT

e, p.c. Al Dipartimento per i trasporti e la navigazione

dip.trasporti@pec.mit.gov.it

segr.dtn@mit.gov.it

Alla Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

dg.tm@pec.mit.gov.it

segreteria.dgvptm@mit.gov.it

Oggetto: Chiarimenti in merito allo svolgimento delle prove di idoneità finali presso le scuole nautiche, i consorzi tra scuole nautiche, i centri di istruzione per la nautica e gli uffici della motorizzazione civile per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1.

Facendo seguito alla propria Direttoriale prot. n. 20678 del 18 luglio 2025, si forniscono con la presente ulteriori disposizioni operative finalizzate ad uniformare le modalità di gestione delle sedute in oggetto.

La presente comunicazione è emanata in data odierna al fine di assicurare coerenza alle disposizioni previste dal cosiddetto “decreto nastri operativi”, di prossima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la cui entrata in vigore è prevista a decorrere dal mese di novembre p.v.

Tali indicazioni vengono fornite nelle more dell’emanazione di un apposito decreto direttoriale volto a implementare un sistema informatizzato per lo svolgimento delle prove di idoneità finale, in conformità a quanto disposto dall’art. 3 del Decreto Dirigenziale n. 62 del 18 aprile 2025.

In base a quanto stabilito dall’articolo 6, comma 1, del Decreto Ministeriale 27 novembre 2024, la scuola, il consorzio ovvero il centro presentano all’Ufficio di motorizzazione civile, ovvero ad una Sezione afferente, l’apposita richiesta per lo svolgimento della prova di idoneità, secondo le modalità già previste presso tale sede in ambito programmatico dell’attività operativa esterna.

L’Ufficio procede all’erogazione del servizio richiesto secondo le modalità di seguito descritte. Con riferimento al numero di operazioni che possono essere svolte per ogni giornata completa o in ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana, si evidenzia che il decreto recante la disciplina dei nastri operativi — di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale — stabilisce, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, che il responsabile della struttura è tenuto a determinare il numero di esami teorici, per qualunque categoria di patente, da svolgere nell’ambito di una



MIT

dg.mot@pec.mit.gov.it

segreteria.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE

seduta. Al fine di fornire indicazioni utili per la corretta pianificazione delle sedute, comprensive anche dei turni di prova di idoneità finale in questione e per consentirne l'integrazione con le altre operazioni eventualmente previste, si evidenzia che il coefficiente del singolo turno di prova di idoneità finale per la patente D, tipo D1, è equiparato al coefficiente previsto per l'esame di guida della patente B e il numero massimo di candidati da sottoporre a prova di verifica per ogni seduta è pari a 12, considerando che gli stessi dovranno essere preventivamente identificati secondo procedure di rito. Agli stessi è abbinata una scheda di prova di verifica e, successivamente alla prova stessa che ha una durata netta di 30 minuti, è necessario effettuare la correzione delle schede medesime con registrazione dell'esito di prova.

Ne consegue che i soggetti richiedenti possono, nell'ambito dell'organizzazione delle proprie sedute, integrare nelle operazioni da rendere in conto privato anche una o più sedute di verifica di idoneità per la patente D, tipo D1, secondo tale parametrizzazione.

Resta inteso che, qualora le sedute siano organizzate prevedendo esclusivamente uno o più turni di verifica di idoneità per la patente D, tipo D1, senza ulteriori operazioni, sono comunque dovuti gli importi di cui all'articolo 19 della legge n. 870/1986, per l'impegno standard ivi previsto.

Riguardo allo svolgimento vero e proprio della prova, si rammenta che, con la già citata disposizione prot. n. 20678 del 18 luglio 2025, è stato precisato che, fino al completamento della piena informatizzazione delle prove di idoneità finale, i funzionari degli Uffici di motorizzazione civile incaricati devono recarsi presso la sede dei richiedenti muniti delle schede di prova generate automaticamente dal sistema informatico.

A tal fine, il Direttore dell'Ufficio o un suo delegato, provvede alla generazione e alla stampa delle schede, al loro inserimento in un plico sigillato e alla consegna al funzionario incaricato, il quale deve riportare il codice identificativo delle stesse nel verbale del corso formativo messo a disposizione dal soggetto richiedente. Al rientro in sede, il funzionario consegna il plico corredato dei fascicoli al Direttore dell'Ufficio o a un suo delegato, per consentire la registrazione dell'esito delle prove e il conseguente popolamento dell'Anagrafe nazionale delle patenti nautiche con i nominativi dei candidati risultati idonei.

Al riguardo, si coglie l'occasione per preannunciare l'imminente implementazione della piattaforma informatica, denominata "Anagrafe nazionale delle patenti nautiche", ove andrà registrata la patente D1 rilasciata, non appena la stessa piattaforma sarà resa operativa.

Si confida, come di consueto, nella preziosa collaborazione delle Direzioni Generali Territoriali in indirizzo affinché le presenti disposizioni siano tempestivamente comunicate e applicate in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

Dott. Gaetano Servedio



MIT

dg.mot@pec.mit.gov.it
segreteria.dgmot@mit.gov.it